

# APE SOCIALE



APE SOCIALE  
INFO UTILI



L'Ape sociale è un'indennità, anticipo pensionistico a carico dello Stato, che spetta fino al conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione necessari alla pensione di vecchiaia, destinata ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovano in particolari condizioni e sono in possesso, a seconda delle ipotesi, di un minimo di 63 anni di età e di 30 o 36 anni di contributi.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

# 1. Chi la può richiedere?

L'Ape sociale come anche la cosiddetta Ape volontaria, è un anticipo pensionistico: tuttavia, mentre l'Ape volontaria è un trattamento corrisposto grazie a un prestito bancario, che va restituito con trattenute sulla pensione, l'Ape sociale è erogata direttamente dallo Stato e non comporta trattenute sulla futura pensione.

Chi la può richiedere? (Info da Circolare INPS n.100 del 16 giugno 2017)

- Disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- Soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- Dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta. Comportano l'interruzione della suddetta

continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduitori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduitori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduitori di mezzi pesanti e camion;
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

## REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- **ALMENO 63 ANNI DI ETÀ;**
- **ALMENO 30 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA; PER I LAVORATORI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DPCM**
- **L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA RICHIESTA È DI 36 ANNI;**
- **NON ESSERE TITOLARI DI ALCUNA PENSIONE DIRETTA.**

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

## 2. Decorrenza e Durata



- Tutti i soggetti che perfezionano i requisiti per l'accesso al suddetto anticipo pensionistico *entro il 31 dicembre 2017*, dovranno presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 15 luglio 2017**;
- Coloro, invece, che perfezioneranno gli stessi *entro il 31 dicembre 2018*, devono presentare la domanda di certificazione **entro il 31 marzo 2018**. L'invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica.

L'indennità dell'APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L'APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

### QUANTO SPETTA

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Si ricorda che durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

## 3. Comunicazioni

**Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018** l'INPS comunica all'interessato l'esito della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

L'INPS comunica i possibili esiti sono i seguenti:

- Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile;
- Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
- Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

## 4. Presentazione Domande

Le domande per l'accesso all'APE Sociale devono essere presentate in modalità telematica. Necessario:

- PIN INPS
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CNS (Carta Nazionale Servizi)

Il cittadino può rivolgersi ai centri di patronato o presentare domanda diretta tramite il sito INPS.

**Link Utili:** (Circolare INPS n.100 del 16 giugno 2017)

<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20100%20del%2016-06-2017.pdf>